

## **CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE SOCIALE (SAD)**

Servizio ricompreso nell'allegato II B del Codice dei Contratti.

### **Art. 1**

#### **(Definizioni di riferimento)**

- a) per "Amministrazione" si intende l'Ente titolare del presente Capitolato, che procede all'aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto, la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- f) per Responsabile dell'Ufficio di Piano si intende la persona delegata dall'Ambito Territoriale a dirigere l'Ufficio di Piano; può coincidere con il Responsabile del procedimento.

### **Art. 2**

#### **(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)**

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura di servizi Assistenza Domiciliare Sociale (d'ora in poi SAD) e ad essi complementari riferiti all'area degli anziani e delle non autosufficienze nell'ambito delle attività del Piano Sociale di Zona.
2. I servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli classificati nell'allegato II B del Codice dei contratti pubblici, pertanto nel presente capitolato sono richiamate specifiche disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006), individuate come applicabili in analogia a singole fasi della procedura di aggiudicazione dell'appalto; in particolare si applicheranno gli articoli 20, 27, 68, 65, e 225 del Codice. In ogni caso il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) non deve intendersi come integralmente applicabile alla procedura di aggiudicazione del presente appalto.
3. Le prestazioni principali del Servizio di Assistenza Domiciliare e servizi complementari connessi, fermo restando le competenze del Servizio Sanitario Nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio –

sanitaria, sono finalizzate a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abitativo e familiare, a garantire l'autonomia personale e a sostenere il nucleo familiare nell'assistenza domiciliare. L'intervento mira, inoltre, a migliorare il soddisfacimento delle necessità primarie, affettive e relazionali dell'utente e a ridurre il disagio sociale, il rischio di emarginazione e di isolamento e il ricorso alla istituzionalizzazione, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali. Gli interventi di assistenza domiciliare devono tener conto del contesto relazionale e sociale in cui il soggetto è inserito e si svolgono secondo un progetto personalizzato nell'ambito di una rete di servizi interagenti.

4. Inoltre, l'Ambito territoriale e L'Azienda ASL Foggia, alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Regionale Politiche Sociali per il periodo 2010-2012, dovranno predisporre apposito protocollo di intesa per l'attivazione sul territorio dell'Ambito del servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per soggetti non autosufficienti, valutati dall'UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale), con prestazioni aggiuntive o integrative a quelle previste dal presente capitolato.

### Art. 3

#### **(Destinatari dell'intervento. Prestazioni oggetto dell'appalto. Specifiche tecniche. Interazioni organizzative essenziali. Varianti in corso di esecuzione)**

1. L'appaltatore realizza nell'ambito del quadro di attività istituzionali / strumentali relative al funzionamento dell'Amministrazione le seguenti prestazioni/attività oggetto del presente appalto:
  - L'accesso al servizio è riservato prioritariamente alle persone anziane e disabili indicate all'art.2, che versano in stato di disagio sociale e che necessitano di prestazioni sociali e sanitarie integrate a domicilio.
  - Gli interventi di Assistenza Domiciliare si collocano nella rete dei servizi territoriali con lo scopo di garantire ai soggetti (anziani, disabili, ecc.) la loro permanenza, nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza tutelandone la salute e favorendo il miglioramento della qualità di vita delle persone in difficoltà e dei loro familiari.
  - L'intervento assicura ai soggetti di cui al comma precedente l'aiuto necessario per la cura e l'igiene della persona, per il ménage domestico, per il ripristino ed il mantenimento delle capacità funzionali e della vita di relazione.-
  - Eventuali situazioni che presentino caratteristiche di ulteriore, comprovata e assoluta emergenza andranno valutate caso per caso dall'aggiudicatario in collaborazione con il Servizio Sociale professionale dell'Ambito Territoriale.

All'aggiudicatario, competono la gestione dei seguenti servizi:

- a) **prestazioni del servizio di segretariato sociale:** - fornire informazioni per la fruizione delle risorse e dei servizi per le non autosufficienze disponibili sul territorio sulle pratiche necessarie per ottenerli ecc; - facilitare l'apertura o la riapertura dell'istruttoria, su richieste da parte dell'utente al Servizio Sociale Professionale competente; - provvedere alla rilevazione e compilazione dei dati e delle prestazioni richieste dall'Ambito Territoriale anche su supporti elettronico; - distribuzione dei bollettini di pagamento; - sollecitare la partecipazione degli utenti alla corretta gestione dei servizi; Il suddetto servizio verrà svolto presso gli Uffici Servizi Sociali dei

comuni dell'ambito mediante personale in possesso di idonei titoli professionali che presterà la propria opera in stretta collaborazione con l'Ufficio di Piano;

- b) **prestazioni del servizio di assistenza domiciliare:** - provvedere all'igiene personale dell'assistito, alla pulizia della abitazione (pavimenti, vetri, servizi igienici, spolveramento di pareti e mobili, ecc.) e degli indumenti personali; - accompagnare l'assistito fuori dell'alloggio qualora questi ne avesse necessità; - provvedere all'effettuazione di spese e commissioni varie ed aiutare l'assistito o i suoi familiari nella preparazione dei pasti; - collaborare con i familiari al fine di migliorare le condizioni ambientali e familiari favorendo l'evoluzione dei rapporti tra persone della stessa famiglia; - instaurare un rapporto con l'assistito tale da permettere allo stesso un rafforzamento della propria personalità e della propria autonomia mantenendo/favorendone l'inserimento nella vita sociale.

Nell'erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza domiciliare l'aggiudicatario dovrà attenersi alle indicazioni dei progetti personalizzati.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere svolte per sei giorni la settimana, di norma nei giorni non festivi, secondo le specifiche istruzioni dell'Ufficio di Piano e potranno essere svolte sia in orario antimeridiano, che in orario pomeridiano.

- c) **prestazioni del servizio trasporto:** - l'aggiudicatario dovrà provvedere a garantire, con proprio mezzo, agli utenti del Servizio SAD e ADI che ne faranno motivata richiesta al Comune, il raggiungimento dei servizi del territorio o il ritorno alle proprie abitazioni nelle ore antimeridiane; - assicurare l'accompagnamento delle persone disabili e anziane presso Enti, Strutture Sanitarie ospedaliere.

L'aggiudicatario per questo tipo di servizio dovrà attenersi alle indicazioni del responsabile del Servizio Sociale del Comune di riferimento, il quale provvederà alla predisposizione di un periodico programma del servizio da svolgere.

Detto servizio sarà svolto solo se richiesto e autorizzato dall'Ufficio di Piano e la liquidazione della spesa avverrà solo per le ore di prestazione realmente svolte ed autorizzate;

- d) **Pronto intervento sociale:** - solo per i casi segnalati dal Servizio Sociale Professionale di Ambito per persone anziane e persone non autosufficienti, che necessitano intervento immediato al fine di ripristinare situazioni di normalità (emergenza caldo, pulizie straordinaria locali o igiene della persona, etc.)

Inoltre, al fine di migliorare il servizio all'utenza, rientrano nelle attività da espletare quelle di seguito elencate:

- partecipazione delle assistenti sociali (e se nel caso delle operatrici/ori) alle riunioni della équipe per la programmazione e la valutazione dei singoli interventi socio-assistenziali e alle riunioni di verifica del servizio;
- registrazione delle prestazioni effettuate presso l'utente;
- osservazioni scritte sull'andamento del servizio, con scadenza mensile;
- segnalazione di problemi che comportano interventi e programmi esterni.

L'intera gestione dovrà essere effettuata in una logica tesa alla collaborazione e all'interscambio delle esperienze e delle progettualità con le altre realtà, istituzionali o associative presenti sul territorio.

L'accesso alla servizio verrà coordinato dall'Ufficio di Piano attraverso il servizio sociale professionale, operativo in ogni Comune, al quale spetta il compito di valutare e conseguentemente predisporre il piano di assistenza individualizzato e, per gli interventi ad integrazione sociosanitaria, attivare eventuali valutazioni con la U. V. M. competente per territorio.

2. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo in uno dei Comuni dell'Ambito Territoriale presso il quale attiva un collegamento telefonico, internet e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

a) Presso il recapito di cui al comma 2) di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;

b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

4. L'appaltatore individua un responsabile del servizio affidato, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'organizzazione del servizio.

5. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al Servizio referente dell'Amministrazione che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

#### **Art. 4**

##### **(Piano di sviluppo delle attività oggetto dell'appalto)**

1. Per l'ottimale gestione del presente appalto, l'Amministrazione definisce un piano di rendicontazione lavorativa degli operatori/trici, che l'appaltatore dovrà trasmettere dettagliatamente compilato (anche su supporto informatico) entro il giorno 5 del mese successivo all'erogazione del servizio o ogni qualvolta richiesto dall'Ufficio di Piano.

2. Il piano di rendicontazione delle attività relative all'appalto è sintetizzato nel quadro riportato nell'allegato A

#### **Art. 5**

##### **(Ambito di realizzazione. Luoghi di esecuzione dell'appalto)**

1. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito Territoriale di San Marco in Lamis (San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, San Nicandro Garganico e Rignano Garganico).

#### **Art. 6**

### **(Dimensionamento complessivo. Entità dell'appalto)**

1. Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente presunte configurazione dimensionale su base annuale:

<b>Tipologia di prestazione</b>	<b>Dimensionamento/volumi/quantità</b>
Attività principali <b>SAD</b> :	
Comune di San Giovanni Rotondo	10.000 ore operatore
Comune di San Marco in Lamis	9.000
Comune di San Nicandro Garganico	4.800
Rignano Garganico	1.100
	Totale: 25.000 ORE OPERATORE presunte
Attività complementari <b>Segretariato Sociale</b> :	Per tutto l'Ambito Territoriale
	3 Assistenti sociali di cui 1 anche con funzione di coordinatrice
Per tutto l'Ambito Territoriale	Totale: 2.380 ore Assistente sociale presunte
Attività correlate	Trasporto disabili su richiesta utente

#### **Art. 7**

### **(Variazioni dell'entità dell'appalto. Resa di prestazioni in aumento/diminuzione)**

1. Le prestazioni da fornire potranno, compatibilmente con quanto previsto dal precedente art. 3, essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, in relazione all'effettivo bisogno del territorio o per eventuali ulteriori esigenze determinate da situazioni imprevedibili o contingenti, fino alla concorrenza del 30% dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al successivo art. 30 deve essere adeguatamente integrata.
2. Nel Corso di vigenza del servizio oggetto di appalto è prevedibile un incremento delle ore determinato dall'entrata a regime del servizio di ADI

#### **Art. 8**

### **(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell'appalto. Procedure di reclamo)**

1. L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi dichiarati dalla Carta dei servizi che l'Amministrazione si appresta ad approvare e predisporre un sistema per la gestione delle segnalazione e dei reclami.

## **Art. 9**

### **(Presupposti generali per l'esecuzione del contratto. Richiesta di esecuzione di prestazioni prima**

1. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, l'Amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, il responsabile del procedimento può in particolare autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
  - a) quando si determinino condizioni per le quali, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, i servizi debbano essere immediatamente consegnati;
  - b) in casi di comprovata urgenza.
3. Il Responsabile del Procedimento autorizza l'esecuzione anticipata del contratto attraverso apposito provvedimento che indica in concreto i motivi che giustificano l'esecuzione anticipata, ai sensi delle lettere a) e b) del precedente comma 2.
4. L'Amministrazione si riserva comunque, in relazione a casi di straordinaria necessità, determinati da situazioni contingibili ed urgenti, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di aggiudicazione provvisoria, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo quanto previsto dal successivo art. 24 del presente capitolato.

## **Art. 10**

### **((Durata del contratto/dell'appalto. Opzioni)**

1. Il contratto relativo al presente appalto ha durata di mesi 48 dalla sua stipulazione.
2. La durata del contratto può essere prorogata, secondo quanto previsto dal successivo art. 11.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto (come meglio precisato negli articoli 3 e 4).
4. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 1 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto relativo al presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

## **Art. 11**

### **(Proroga)**

1. Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente/appaltatore/affidatario e del conseguente passaggio gestionale.
2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 12 mesi (oppure 6 da verificare) in funzione dello svolgimento delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.
3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno tre (3) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo.
4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

## **Art. 12**

### **(Valore del contratto/dell'appalto)**

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 11 è determinato come importo base posto a base d'asta in Euro **1.868.056,00**, al netto dell'IVA.
2. In relazione alla definizione dei quadri economici intermedi rispetto al dato di valore di cui al precedente comma 1 sono assunti a riferimento come valori unitari i seguenti:

<b>Oggetto/prestazione</b>	<b>Parametro</b>	<b>Valore unitario</b>
Prestazioni assistenza domiciliare	Costo orario comprensivo di costi di gestione e utili di impresa	€ 16,77
Segretariato sociale	Costo orario comprensivo di costi di gestione e utili di impresa	€ 18,76

3. Il valore complessivo risultante dall'offerta dell'appaltatore costituisce il prezzo del contratto ed i valori unitari nella stessa espressi costituiscono i riferimenti per il calcolo periodico indicizzato delle prestazioni.
4. Il costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso a base d'asta, in relazione all'esecuzione dell'appalto è determinato in €. 10.000,00 al netto dell'IVA

## **Art. 13**

### **(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)**

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. Trattandosi di servizio rivolto alle fasce deboli della popolazione, ed essendo invariate le prestazioni del Capitolato d'appalto, trova integrale applicazione l'art. 37 lett.b del C.C.N.L. delle Cooperative Sociali, il quale stabilisce che " L'Azienda subentrante nel caso cui siano rimaste

invariate le prestazioni richieste e risultanti nel Capitolato d'appalto o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previste da leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto D). Le imprese interessate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto convenzione medesimi"

3. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore con personale le cui caratteristiche professionali e di esperienza siano del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

4. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

5. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.

6. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.

7. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.

8. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

9. In relazione al migliore sviluppo possibile dei servizi gestionali e complementari oggetto del presente contratto l'appaltatore realizza interventi formativi specifici, nell'ambito di vigenza del contratto, finalizzati a:

- a) migliorare i profili qualitativi ed operativo-gestionali dei servizi, nonché i profili erogativi dei servizi complementari;
- b) favorire l'interazione con il pubblico degli operatori addetti ai servizi di assistenza dello stesso.



10. In riferimento a quanto disposto dalla normativa in materia di garanzie minime essenziali nei pubblici servizi in caso di sciopero, l'appaltatore è tenuto ad uniformare la propria autoregolamentazione del diritto di sciopero a quella in vigore per il personale dell'Amministrazione addetto a servizi analoghi.

11. Nulla è dovuto alla ditta per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti.

#### **Art. 14**

##### **(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, anche se lo stesso appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo.

3. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 28.

4. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

#### **Art. 15**

##### **(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)**

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/1994, coordinato con il D.Lgs. n. 242/1996).

3. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:

□ nominativo del responsabile della sicurezza;

- ❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
- ❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
- ❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
- ❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
- ❑ altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 16**

##### **(Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale)**

1. Qualora all'Amministrazione sia reso noto che l'appaltatore è stato assoggettato a provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato da personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base all'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007, la stessa, effettuati i necessari riscontri, emana un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione.

2. L'Amministrazione può, in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 della legge n. 123/2007, adottare il provvedimento interdittivo di cui al precedente comma 1 con riferimento ad un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.

3. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

#### **Art. 17**

##### **(Subappalto)**

1. In ragione della particolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto, con specifico riferimento alla necessaria omogeneità delle prestazioni nei confronti dell'utenza, è vietato il subappalto, secondo la facoltà concessa dall'art. 27, comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 18**

##### **(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)**

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e in particolare provvede con proprie risorse umane ed organizzative:

- a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
- b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
- c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
- d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
- e) alla verifica degli interventi, anche in termini di corretta esecuzione;
- f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicataria);
- g) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).

2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.

3. L'Amministrazione si impegna, altresì, ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

4. L'appaltatore può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

## **Art. 19**

### **(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)**

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. All'inizio del servizio l'appaltatore dovrà comunicare il nominativo del responsabile del trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e del personale dell'impresa che materialmente ha accesso ai dati sensibili, dando atto che l'attività di trattamento dei dati avverrà sotto la diretta sorveglianza e le indicazioni stabilite dall'Ambito.

4. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

## **Art. 20**

### **(Direzione dell'esecuzione del contratto)**

1. Le attività relative alle interazioni organizzative di cui al precedente art. 18 ed alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o da altro soggetto con competenza specifica.

## **Art. 21**

### **(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)**

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e dagli oneri fiscali correlati che debbano essere corrisposti dal committente.

2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

## **Art. 22**

### **(Adeguamento/Revisione dei prezzi)**

1. I prezzi oggetto del presente appalto sono assoggettati a revisione periodica su base biennale operata sulla base di una istruttoria condotta dal Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale

2. Il soggetto deputato a realizzare l'istruttoria di verifica assume a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT.

3. Su richiesta dell'Appaltatore, e a seguito dell'invio della documentazione dimostrativa sull'aumento dei costi sostenuti, l'Amministrazione attiva l'istruttoria di cui al precedente comma

4. L'istruttoria per la revisione a fini di adeguamento dei prezzi del contratto relativo al presente appalto può essere definita anche in caso di proroga contrattuale, qualora la stessa sia pari o superiore alla metà della durata ordinaria del contratto.

## **Art. 23**

### **(Condizioni di pagamento)**

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi rese in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura previa verifica di conformità delle attività e delle prestazioni al servizio oggetto dell'appalto da parte del Responsabile dell'Ufficio di Piano.

2. L'appaltatore è tenuto ad attuare le modalità di attuazione della tracciabilità dei flussi finanziaria così come previsto dalla L. n° 136 del 2010 e successive modificazioni, in particolare:

- a. Utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche;
- b. Utilizzo dello strumento del bonifico bancario o postale anche per i pagamenti del personale;
- c. Indicazione negli strumenti di pagamento del codice identificativo gara (CIG)

3. L'appaltatore è tenuto a predisporre assieme al documento di fatturazione, un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché a completare la reportistica predisposta dall'Ufficio di Piano .

4. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

6. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte dell'Amministrazione, unitamente alla fattura l'appaltatore dovrà trasmettere:

6.1.) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal proprio legale rappresentante attestante le ultime dichiarazioni obbligatorie I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

6.2.) copia dei relativi bollettini di pagamento;

6.3.) dichiarazione che tutti gli operatori impegnati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori o titolari di specifico incarico e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

7. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

8. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Ambito Territoriale di San Marco in Lamis, Piazza Madonna delle Grazie 3, 71014 San Marco in Lamis.

9. Le fatture devono essere redatta in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:

9.1.) estremi della comunicazione dell'Amministrazione con la quale la stessa ha informato l'appaltatore dell'impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell'art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000);

9.2.) l'eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l'applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall'IVA, se riferibili alle prestazioni oggetto dell'appalto;

9.3.) tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

10. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (R.T.I. o A.T.I.), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

11. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandatario la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.

## **Art. 24**

### **(Garanzie inerenti alla corretta esecuzione del contratto)**

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.

7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

8. Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

## **Art. 25**

### **(Responsabilità)**

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.

3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.

7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

## **Art. 26**

### **(Coperture assicurative)**

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (R.C.), comprensiva della Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.V.T.), con esclusivo riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

4. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all'Amministrazione, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione d'aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

## Art. 27

### (Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto. Collaudo)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità mensile.
2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.
3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.
4. La verifica di conformità dei servizi è effettuata dall'Ufficio di Piano. Il quale verifica di conformità dei servizi secondo le indicazioni di processo di seguito specificate
5. I controlli sono effettuati sul rispetto degli assetti organizzativi del servizio, delle prestazioni concordate e dei livelli di resa dei servizi.
6. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dall'associazione tra quelli stabiliti dal presente capitolato e da quelli indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Amministrazione individuerà i parametri – base che l'appaltatore è tenuto a rispettare.
7. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono svolte in presenza di rappresentanti dell'appaltatore, nonché con l'ausilio di altro personale tecnico dell'Ufficio di Piano o dei Comuni Associati .
8. Il Responsabile dell'Ufficio di piano o il soggetto incaricato provvede a redigere un verbale di verifica di conformità, che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.
9. Nel verbale di verifica di conformità sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.
10. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.
11. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.



## Art. 28

### **(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)**

1. In relazione all'esecuzione del presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
  - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 27;
  - b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
  - c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori dei servizi oggetto del presente appalto/contratto.
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato, riferisce tempestivamente al Responsabile del Procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale il responsabile del procedimento propone all'organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
6. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 29.
7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

## **Art. 29**

### **(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell'appaltatore)**

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.
2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

## **Art. 30**

### **(Cause di risoluzione del contratto. Procedura per la risoluzione del contratto)**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:
  - a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;

b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;

c) reiterati inadempimenti che determinino le condizioni previste dal precedente art. 28, comma 5;

d) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 12, comma 2;

e) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto.

2. Costituiscono cause determinanti la risoluzione del contratto anche ripetute segnalazioni di inefficienza del servizio da parte dei fruitori del servizio.

3. Quando il Responsabile dell'Ufficio di Piano accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore.

4. Il Responsabile dell'Ufficio di Piano, formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

5. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

6. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Responsabile dell'Ufficio di Piano gli assegna un termine che, salvi i casi d'urgenza, non può essere inferiore a cinque giorni, per compiere le prestazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

7. Scaduto il termine assegnato, il Responsabile dell'Ufficio di Piano, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.

8. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, determina la risoluzione del contratto curando al contempo la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite.

9. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

### **Art. 31**

### **(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio[, per motivi di pubblico interesse].
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - 4.1.) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
  - 4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;
  - 4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

### **Art. 32**

#### **(Stipulazione del contratto di appalto)**

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione, ovvero mediante scrittura privata.

### **Art. 33**

#### **(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)**

1. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione in caso d'uso ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 6 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni assoggettate ad IVA.

### **Art. 34**

### **(Clausola di rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

### **Art.35**

### **(Foro Competente)**

A norma dell'art. 20 del Cod. Proc. Civ., per la risoluzione di eventuali liti fra le parti contraenti il foro competente sarà unicamente quello di Foggia.



## CLAUSOLA "PRIVACY"

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di legale rappresentante della Cooperativa Sociale / Consorzio / Impresa individuale / Altro \_\_\_\_\_ si impegna a rispettare le disposizioni in tema di riservatezza per la gestione dei dati personali acquisiti in qualsiasi forma dall'Ambito Territoriale di San Marco in Lamis per l'espletamento dell'appalto del servizio di "Assistenza domiciliare (SAD) alle persone non autosufficienti".

Il Responsabile designato del trattamento dei dati succitati è il Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso \_\_\_\_\_.

Il presente capitolato consta di ventuno pagine e di trentacinque articoli, oltre alla "clausola privacy", che la Ditta sottoscrive per integrale accettazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE



---

Ai sensi dell'art. 1341 Cod.Civ. il sottoscritto Legale rappresentante dichiara di accettare ed approvare esplicitamente le clausole di cui all'art. 17 (subappalto), 14 e 15 (obblighi e responsabilità), 19 (trattamento dei dati personali) 23 (pagamenti, retribuzione e lavoro – rispetto CCNL – regolarità contributiva e assicurativa), 28 (penalità), 30 (risoluzione), 31 (recesso unilaterale), e 36 (Foro competente) del presente capitolato.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

ALLEGATO A

Operatore	Cognome: _____	Nome: _____	Mese																											
Utente	Cognome: _____	Nome: _____	Di: _____																											
Attività	GIORNO MESE																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pulizia Alloggio																														
Riordino e cambio biancheria...																														
lavaggio biancheria																														
stiratura biancheria																														
Igiene e cura personale																														
vestizione																														
Spesa																														
preparazione pasti																														
aiuto assunzione pasti																														
compagnia e socializzazione																														
piccole riparazioni																														
farmacia e medico (prescrizione ricette)																														
accompagnamento c/o ambulatori																														
commissioni																														
Passeggiate																														
ritiro pannoloni																														
interventi di'emergenza																														
Altro (specificare)																														